



CASSA EDILE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento 09.11.2015

Prot. N. 10194/le

Telefono: 0461380130

Oggetto: **Durc On-Line**

Funzionario: Endrizzi

Spettabili

IMPRESE – Loro sedi

CONSULENTI – Loro sedi

ENTI – Loro sedi

PRECISAZIONI SULLA NUOVA PROCEDURA D.O.L. (DURC ON-LINE)

Come già anticipato con la nostra circolare 6279/le del 29 giugno u.s., dal 1 luglio 2015 è entrata in funzione la nuova procedura di richiesta D.U.R.C. (ora D.O.L. – Durc On-Line).

A distanza di qualche settimana dall'avvio di tale procedura, acquisite anche da parte nostra sufficienti informazioni, si ritengono utili alcune precisazioni in merito relative alle modalità operative e normative.

MODALITA' DI RICHIESTA

Innanzitutto è bene precisare che non è più attivo il portale www.sportellounicoprevidenziale.it dove si accedeva per la richiesta del D.U.R.C. (attivo solo per alcune tipologie di richiesta previste dall'art. 9 del D.M. del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30/01/2015). Ora gli accessi alla nuova procedura D.O.L. si effettuano attraverso i portali di INPS o INAIL (servizi on-line) utilizzando le credenziali già in possesso da parte dei soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva (art. 1 del già citato D.M.). Qui, inserendo il codice fiscale del soggetto per cui si richiede la regolarità contributiva, il sistema rilascia nel giro di pochi secondi un documento che ne attesta la correttezza o meno (nel caso di impresa regolare il rilascio è pressoché immediato mentre per le imprese segnalate irregolari alla Banca Dati Nazionale verrà avviata un istruttoria presso gli Enti che hanno segnalato l'impresa irregolare e successivamente verrà inviata una P.E.C. all'indirizzo del soggetto che ha inoltrato la richiesta per comunicare la disponibilità del documento).

ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE

Il nuovo meccanismo di rilascio del DURC Online prevede l'interrogazione anche presso la BNI-DOL (banca dati anagrafica delle Casse Edili CNCE) ed il coinvolgimento delle Cassa Edili per tutte le imprese che posseggono codici INPS statistici contributivi CSC riconducibili al settore "edilizia".

Nel caso di interrogazioni per imprese con codice CSC edile ma che non sono mai state iscritte a nessuna Cassa Edile (imprese individuali, imprese con soli soci, società immobiliari, ecc.) queste vengono "sospese" ed inoltrate alla Cassa Edile competente per territorio. La Cassa Edile in questo caso invia una PEC alla ditta interessata chiedendo informazioni sulla mancata iscrizione e nel caso di mancata risposta entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione la pratica viene restituita al sistema informativo di INPS/INAIL con parere negativo per "irregolarità per mancata iscrizione alla Cassa Edile".

Rimane inteso che l'eventuale iscrizione alla Cassa Edile per le tipologie di imprese sopra descritte è un semplice adempimento anagrafico che non comporta alcun obbligo contributivo nei confronti della Cassa Edile fino a quando l'impresa non assumerà personale dipendente

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

- Art. 4 del D.L. 34/2014 convertito in L. 78/2014 recante "semplificazioni in materia di regolarità contributiva"
- D.M. 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – "prime indicazioni operative"

QUADRO NORMATIVO PROVINCIALE

Con l'entrata in vigore del nuovo sistema di richiesta DOL, assume ancora più importanza il riferimento alla L.P. 26 del 10/09/1993 (norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) ed in particolare all'art. 43 della stessa che stabilisce l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile di Trento. Questo perché, mentre prima si poteva riscontrare la mancata applicazione di tale normativa attraverso le richieste DURC specifici per cantiere, ora il DOL risulta generico (non riporta nessun dato relativo al cantiere, alla sua durata, al nome del Committente, all'importo dei lavori, ecc.) e quindi risulta difficile riscontrare eventuali trasgressioni alla normativa provinciale citata. **Si chiede pertanto agli Enti pubblici appaltanti di prestare attenzione** (soprattutto nei confronti di imprese provenienti da fuori provincia) **in fase di liquidazione di S.A.L. o conti finali inserendo tale norma in fase di stipula del contratto e richiedendo successivamente documentazione idonea a certificare l'iscrizione dell'impresa alla Cassa Edile di Trento.**

RESPONSABILITA' SOLIDALE

Esiste una particolare forma di garanzia dei lavoratori subordinati chiamata "responsabilità solidale" in base alla quale se un appaltatore/subappaltatore non effettua il pagamento delle retribuzioni a favore dei propri dipendenti, ovvero dei contributi INPS, dei premi INAIL o delle somme dovute in Cassa Edile, tali pagamenti possono essere richiesti al Committente/Appaltatore che ha allo stesso affidato l'appalto/subappalto.

L'istituto è previsto e disciplinato dall'art. 1676 del C.C. e dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003.

SITUAZIONE CON IL DURC ANTE 01/07/2015

Il D.U.R.C. in vigore fino al 30/06/2015 certificava la regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali fino alla data della chiusura dell'istruttoria del documento da parte degli stessi Enti. Il Documento poteva pertanto essere impiegato dai Committenti (Imprese) per le verifiche operate nei confronti dei propri appaltatori/subappaltatori al momento del pagamento delle fatture (S.A.L. o S.F.). Era infatti sufficiente pretendere la consegna di un DURC che avesse un periodo di copertura "adeguata".

SITUAZIONE CON IL DURC DAL 01/07/2015

Con la nuova procedura DOL è di fatto impossibile accertare la regolarità contributiva di un'impresa alla data di scadenza dei SAL e/o S.F. o comunque anche nelle immediate vicinanze della stessa data.

Infatti il DOL:

- Ha per oggetto la verifica dei pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata.
- Può essere utilizzato ai sensi della vigente normativa entro il periodo di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica.
- In caso di successiva richiesta di verifica per un soggetto per il quale risulti già presente un DOL in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso documento già rilasciato inibendo per tutto il periodo della sua validità la possibilità di attivare per lo stesso codice fiscale una nuova interrogazione per il rilascio di un nuovo DOL e relativa nuova verifica

Alla luce di tutto questo, appurato che il DOL non è uno strumento valido per evitare di incorrere nella responsabilità solidale, si suggerisce alle imprese di inserire nei contratti di appalto/subappalto clausole che subordinino il pagamento dei SAL o S.F. alla esibizione delle denunce mensili (INPS, INAIL e Cassa Edile) nonché delle relative attestazioni di pagamento.

COSA CAMBIA

	D.U.R.C. (lavori privati)	D.O.L.																																				
VALIDITA' DOCUMENTO	90 giorni dalla data di emissione	120 giorni dalla data di richiesta																																				
MODALITA' CONTROLLO REGOLARITA'	<p>Il controllo della regolarità fa riferimento alla posizione contributiva a livello nazionale relativamente ai versamenti scaduti alla data di richiesta del D.U.R.C.</p> <p>Esempio: data richiesta 15/06/2015</p> <p>A tale data la Ditta deve essere in regola con l'ultimo versamento scaduto il 25/05/2015 relativo al mese di aprile 2015</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>DITTA REGOLARE</th> <th>DITTA IRREGOLARE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MAGGIO 2015</td> <td>NON SCADUTO</td> <td>NON SCADUTO</td> </tr> <tr> <td>APRILE 2015</td> <td>VERSATO</td> <td>NON VERSATO</td> </tr> <tr> <td>MARZO 2015</td> <td>VERSATO</td> <td>VERSATO</td> </tr> <tr> <td>FEBBRAIO 2015</td> <td>VERSATO</td> <td>VERSATO</td> </tr> <tr> <td>GENNAIO 2015</td> <td>VERSATO</td> <td>VERSATO</td> </tr> </tbody> </table>		DITTA REGOLARE	DITTA IRREGOLARE	MAGGIO 2015	NON SCADUTO	NON SCADUTO	APRILE 2015	VERSATO	NON VERSATO	MARZO 2015	VERSATO	VERSATO	FEBBRAIO 2015	VERSATO	VERSATO	GENNAIO 2015	VERSATO	VERSATO	<p>Il controllo della regolarità fa riferimento alla posizione contributiva della Ditta a livello nazionale relativamente ai versamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello di verifica.</p> <p>Esempio: data richiesta 15/06/2015 <small>(data fittizia in quanto il DOL a tale data non era ancora in vigore)</small></p> <p>A tale data la Ditta deve essere in regola con il versamento scaduto il 25/04/2015 relativo al mese di marzo 2015</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>DITTA REGOLARE</th> <th>DITTA IRREGOLARE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MAGGIO 2015</td> <td>NON SCADUTO</td> <td>NON SCADUTO</td> </tr> <tr> <td>APRILE 2015</td> <td>NON VERSATO</td> <td>NON VERSATO</td> </tr> <tr> <td>MARZO 2015</td> <td>VERSATO</td> <td>NON VERSATO</td> </tr> <tr> <td>FEBBRAIO 2015</td> <td>VERSATO</td> <td>VERSATO</td> </tr> <tr> <td>GENNAIO 2015</td> <td>VERSATO</td> <td>VERSATO</td> </tr> </tbody> </table>		DITTA REGOLARE	DITTA IRREGOLARE	MAGGIO 2015	NON SCADUTO	NON SCADUTO	APRILE 2015	NON VERSATO	NON VERSATO	MARZO 2015	VERSATO	NON VERSATO	FEBBRAIO 2015	VERSATO	VERSATO	GENNAIO 2015	VERSATO	VERSATO
	DITTA REGOLARE	DITTA IRREGOLARE																																				
MAGGIO 2015	NON SCADUTO	NON SCADUTO																																				
APRILE 2015	VERSATO	NON VERSATO																																				
MARZO 2015	VERSATO	VERSATO																																				
FEBBRAIO 2015	VERSATO	VERSATO																																				
GENNAIO 2015	VERSATO	VERSATO																																				
	DITTA REGOLARE	DITTA IRREGOLARE																																				
MAGGIO 2015	NON SCADUTO	NON SCADUTO																																				
APRILE 2015	NON VERSATO	NON VERSATO																																				
MARZO 2015	VERSATO	NON VERSATO																																				
FEBBRAIO 2015	VERSATO	VERSATO																																				
GENNAIO 2015	VERSATO	VERSATO																																				
NOTE	Ad ogni nuova richiesta di D.U.R.C. successiva (anche all'interno dei 90 giorni di validità del documento) il controllo sulle posizioni contributive degli Enti preposti al controllo si ripete.	In caso di successiva richiesta di verifica per un soggetto per il quale risulti già presente un DOL in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso documento già rilasciato inibendo per tutto il periodo della sua validità la possibilità di attivare per lo stesso codice fiscale una nuova interrogazione per il rilascio di un nuovo DOL e relativa nuova verifica																																				
VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONE	Possibile	NON Possibile																																				

Gli uffici della Cassa Edile di Trento rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento o precisazione in materia (appalti@cassaediletn.it – 0461.380130).